

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente TOROS

I N D I C E

Disegni di legge in sede deliberante

« Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1632-B), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 247

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1632-B), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri,

approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri », d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Mate ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta pomeridiana di ieri avevo comunicato di aver invitato il Presidente della Commissione affari costituzionali a studiare la possibilità di un riesame del provvedimento ai fini dell'eventuale auspicabile emissione di un nuovo parere, favorevole e incondizionato.

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (30 settembre 1982)

Mi è ora pervenuta la seguente precisazione da parte della Commissione affari costituzionali:

« A puntualizzazione del testo precedentemente trasmesso, si comunica che la Commissione non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento, esprimendo peraltro perplessità sulla disposizione introdotta dal secondo comma dell'articolo 5, quale risulta dal testo approvato dalla Camera dei deputati, che configura una deroga ingiustificata ai principi generali vigenti in materia assicurativa ».

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle conformi dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

- a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
- b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
- c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la inattuazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da erogarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti i commi secondo e terzo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (30 settembre 1982)

I rimanenti commi non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Pensione di invalidità)

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresì il disposto del terzo comma dell'articolo 4.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il

pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il terzo, il quarto e il quinto comma, corrispondenti ai commi secondo, terzo e quarto del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Contributo integrativo)

A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società

11ª COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (30 settembre 1982)

pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF nè all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

I primi cinque commi non sono stati modificati.

Metto ai voti l'ultimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

E approvato.

L'articolo 12 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Variabilità dei contributi)

Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate

complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della predetta legge, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (30 settembre 1982)

Il quarto, il quinto e l'ultimo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 13 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Pagamento dei contributi)

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente arti-

colo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

I rimanenti commi non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 18 con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

(Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale)

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circonda-

